

LAVORI

2363

P/65

No. 13139/10

No. 2363

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione lavoro V/P

assegnata a sezione
8-6-83

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano

ORIGINALE

il Giudice dott. Pietro Martello, in funzione di Giudice del lavoro ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nelle cause riunite iscritte al n.13139/10 e n.105/11 R.G.L.

promossa da

col proc.dom.Avv. BOFFOLI

RICORRENTE

contro
e contro
coi procc.domm.

RESISTENTI

OGGETTO: Opposizione a cartella
N.06820100533584618000 e a cartella N. 06820100533584517000

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La causa trae origine dal ricorso, originariamente assegnato ad altro Giudice e successivamente pervenuto a questo Giudice, con il quale la parte ricorrente contesta le pretese contributive avanzate da all'esito di due successivi accertamenti operati dagli ispettori di e formalizzati con due verbali di accertamento nei quali si contestava il mancato versamento dei contributi previdenziali dovuti al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo per un numero complessivo di 53 operatori, artisti e non, dei quali la convenuta si è avvalsa per la organizzazione di spettacoli.

In particolare, quanto all'artista Piero Pelù -premessso che per le sue prestazioni l'odierna ricorrente ha erogato il

corrispettivo per la cessione dei diritti di sfruttamento il corrispettivo alla società titolare dei diritti di artista, interprete, e esecutore, di immagine, di merchandising e pubblicitari dell'artista- la ricorrente sostiene, contrariamente alla opinione di , di non poter essere qualificata come datore di lavoro e, pertanto, di non essere soggetto passivo dell'obbligazione di versamento dei contributi sulle somme erogate.

Analogamente , la ricorrente contesta la pretesa contributiva di parte convenuta in ordine ai corrispettivi erogati in favore di altre figure ugualmente coinvolte nella organizzazione degli spettacoli sia di Piero Pelù sia di Renato Zero (musicisti, rigger, direttori di scena, artigiani, light designer...) sia per i diritti di immagine sia per i rimborsi spese sia per il noleggio degli strumenti.

La ricorrente, infine, nega la sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle sanzioni, almeno nella misura come determinata dall'Ente.

Ha concluso, pertanto la parte ricorrente chiedendo al Giudice di dichiarare nulla o di annullare o revocare l'iscrizione a ruolo della cartella in oggetto.

Si è costituita la parte convenuta opposta contestando le argomentazioni e le pretese di controparte e chiedendo il rigetto del ricorso.

A tal fine la convenuta, richiamando integralmente i verbali ispettivi, ha sostenuto la sussistenza delle condizioni di fatto e di diritto richieste per la nascita in capo alla ricorrente delle obbligazioni contributive per le quali, pertanto, deduce esservi stata omissione di versamento.

Con riferimento al predetto accertamento dei due verbali sopra citati, analoga pretesa è stata azionata nei confronti dell'odierna ricorrente da per il pagamento di ulteriori contributi che ritiene di sua spettanza.

Avverso tale pretesa ha proposto separato ricorso la stessa opponente , chiedendo al Giudice di dichiarare l'infondatezza del debito azionato da INPS con la cartella in oggetto.

Si è costituito confermando la legittimità della pretesa e chiedendo al Giudice di rigettato il ricorso.

All'udienza le parti hanno dapprima chiesto di poter fare delle verifiche contabili; successivamente, a seguito delle modifiche sopraggiunte in ordine allo stato giuridico di ENPALS e alla successione ad esso di , si sono costituiti i nuovi difensori della parte convenuta .

Dopo la nuova assegnazione a questo Giudice, è proseguita la necessaria istruttoria ed è stata disposta la riunione delle due cause.

All'esito, il Giudice ha posto la causa in discussione e ha



M²

deciso come da dispositivo per i seguenti

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve essere esaminata, preliminarmente, e rigettata l'eccezione di decadenza formulata dalla parte convenuta

Si tratta, infatti, di eccezione formulata con modalità singolari, posto che si basa su un generico riferimento a una data di notifica indicata in via ipotetica, ed è completata da una, altrettanto inusuale, ammissione del fatto che non dispone della relata di notifica della cartella esattoriale e che, quindi, "non ha modo di verificare la data di effettiva notifica".

In tale contesto, si produce in una, altrettanto inusuale, eccezione generale e preventiva e ipotetica, omettendo di adempier a quello che era il suo dovere di verifica sulla base della propria documentazione e di quella che avrebbe potuto/dovuto acquisire al fine di accertare se ritardo vi era stato e, conseguentemente, se su questo si potesse fondatamente e motivatamente formulare una eccezione di decadenza.

Analoga impostazione pare essere stata seguita anche nella redazione della memoria difensiva, che è costituita per la maggior parte (pagine 31 su 38) dalla mera riproposizione dei verbali di accertamento; per il resto, la difesa di è costituita da affermazioni di carattere generale, in ipotesi applicabili a qualunque situazione, e prive per la quasi totalità di riferimento concreto al caso di specie.

In proposito, pare opportuno, e sufficiente, rilevare che nella successiva ed esigua parte in diritto svolta nella memoria difensiva manca in assoluto alcun riferimento alla copiosa produzione documentale di controparte, sia pure al fine di dedurne l'inadeguatezza o, eventualmente, la funzione e l'efficacia di prova a contrasto delle deduzioni di

Parimenti, nella difesa di manca, in assoluto, alcun idoneo riferimento alla propria documentazione, per modo che non è possibile stabilire o meno se vi sia un nesso fra le argomentazioni dedotte dalla convenuta e i documenti versati in causa, sia quelli propri sia quelli di controparte.

In tale contesto va richiamata, infine, la genericità delle deduzioni istruttorie svolte da , con due scarni e generici capitoli di prova e con una altrettanto generica indicazione dei testi , quanto ai "lavoratori occupati" e agli ispettori verbalizzanti.

In tale contesto pare potersi concludere, nella sostanza, che la difesa si riduce e si limita ai due verbali ispettivi; che, peraltro, paiono ben fatti e articolati ma non



possono certo essere considerati sufficienti, di per sé soli, a fornire idoneo fondamento alle tesi e alle pretese del convenuto

Né a colmare tali lacune può valere la generale presunzione di legittimità dell'atto amministrativo e, con riferimento al caso di specie, dei verbali ispettivi.

Va, infatti, considerato che tale presunzione potrebbe essere, in ipotesi, dedotta con specifico riferimento all'attività svolta dagli ispettori e ai fatti dei quali gli stessi hanno avuto diretta percezione e che hanno riversato nel verbale; ma non può, certo, essere invocata e fatta valere con riferimento alle valutazioni dagli ispettori svolte e alla interpretazione che essi fanno di contratti, di norme e di circolari per le quali non si possono certo ritenere esaustive le deduzioni sinteticamente e apoditticamente svolte nei verbali predetti.

In tal modo, e in tali termini, si deve ritenere che ENPALS non abbia soddisfatto adeguatamente all'onere della prova, che su di esso incombe in quanto titolare della pretesa contributiva. Onere che avrebbe richiesto specifici riferimenti a fatti e documenti; e paralleli, ed altrettanto specifici, ad atti normativi che, con riferimento a questi, dimostrassero sia in fatto sia in diritto la fondatezza della pretesa contributiva.

In tale contesto, le tesi di parte ricorrente, non adeguatamente smentite e contestate, assumono, negli stessi limiti, una certa qual correlata efficacia ed effettività e, pertanto, portano all'accoglimento del ricorso.

Con riferimento alla posizione contributiva dell'artista Piero Pelù, deve essere premesso che la odierna ricorrente ha stipulato con la società titolare dei diritti in esclusiva del citato artista, un contratto avente ad oggetto le prestazioni da questi rese come cantante e come musicista nelle varie rappresentazioni artistiche e nelle tournées, .

La pretesa contributiva, come sostanzialmente formulata dagli ispettori (si veda verbale di accertamento del 15.10 2009), si fonda sulla tesi che quanto erogato dalla odierna ricorrente a TEG, "trattandosi del corrispettivo della prestazione artistica resa dal cantante, questo deve essere considerato interamente imponibile contributivo da addebitare alla in quanto beneficiaria della prestazione".

La tesi degli ispettori, sinteticamente riproposta in memoria difensiva, quindi, è quella secondo cui l'odierna ricorrente, in quanto organizzatore degli spettacoli ed utilizzatore finale della prestazione dell'artista dovrebbe farsi carico del versamento dei contributi su tutte le somme

CO.DI.MILAN

4

erogate a TEG in virtù del contratto con questa stipulato..

In proposito occorre, preliminarmente, osservare che assolutamente priva di contestazione è la circostanza, pacifica, che la richiamata fosse titolare di tutti i diritti di artista e interprete ed esecutore dell'artista Piero Pelù; da tale circostanza, peraltro, la parte convenuta fa derivare la conseguenza che l'odierna ricorrente debba essere considerata come effettivo datore di lavoro dell'artista stesso, con la conseguente assunzione delle connesse obbligazioni contributive.

Ritiene il Giudice che tale tesi non possa essere accolta, in ciò facendo riferimento alla costante e consolidata giurisprudenza di questa Sezione, che condivide nelle premesse e nelle conclusioni, che fa riferimento alla sentenza n.1585 del 28 gennaio 2004 della Suprema Corte di Cassazione, laddove si afferma che "in tema di assicurazione , datore di lavoro del lavoratore dello spettacolo, responsabile del pagamento dei contributi ai sensi degli articoli 2 e 3 del D.P.R. numero 1420 del 1971, è l'agente o manager che, avendo acquisito per contratto l'esclusiva dell'attività professionale dell'artista, debba provvedere direttamente a corrispondergli il compenso per le sue prestazioni, ancorché dall'agente te medesimo cedute a terzi" .Ancora , nello stesso senso la citata sentenza prosegue affermando che "la tesi che datore di lavoro sia l'utilizzatore finale non ha fondamento in quanto... le norme di cui al d.l.c.p.s. n708 del 1947 e quelle successive non fanno riferimento all'attività espletata da un soggetto utilizzatore. Non precisano, inoltre, che esso debba essere quello "finale". Appartiene al notorio che in una delle più caratteristiche imprese dello spettacolo, la compagnia teatrale, datore di lavoro dei lavoratori e l'impresario e non il teatro che ne utilizza le prestazioni"

Consegue a ciò che non è possibile, allo stato e alla luce di quanto dedotto nel presente procedimento, ritenere che l'attività di organizzazione di eventi di tipo artistico costituisca di per sé solo elemento sufficiente a far ritenere sussistente nell'organizzatore la qualità di datore di lavoro.

Osserva il Giudice che non è possibile, in via di ipotesi, escludere una siffatta coincidenza ma, per poter sostenere che l'utilizzatore finale sia al tempo stesso anche datore di lavoro, occorrono specifiche deduzioni in fatto o presunzioni forti, corroborate da precisi riscontri, che però mancano nel caso di specie.

Analogo discorso deve essere fatto anche in relazione ai compensi corrisposti a titolo di cessione dello sfruttamento del diritto d'autore, di immagine e di replica poiché, anche in tale prospettiva, preliminare e imprescindibile risulta l'accertamento e l'individuazione dell'effettivo datore di lavoratore dell'artista in capo al quale consolidare

MILANO

*

l'obbligazione del pagamento dei contributi per quanto erogato a titolo di corrispettivo per la cessione predetta.

Nel caso di specie non sono stati dedotti dalla parte convenuta (cui competeva e compete l'onere probatorio) sufficienti e adeguati riscontri che consentano di condividere quanto sostenuto nella memoria difensiva circa la qualità di datore di lavoro di

Le considerazioni che precedono, singolarmente e congiuntamente valutate, portano a ritenere fondata la tesi della parte ricorrente in ordine alla insussistenza della pretesa contributiva di per le erogazioni effettuate in favore di Piero Pelù.

Quanto alle erogazioni effettuate in favore degli altri soggetti che hanno partecipato all'organizzazione degli spettacoli della ricorrente, va richiamato, innanzitutto, quanto in precedenza osservato in relazione alla omissione degli oneri probatori che incombono sulla parte convenuta.

In via generale, peraltro, si deve osservare che, pur alla luce dell'ampio dibattito che sul punto si è svolto, pare ragionevole ritenere l'esclusione da contribuzione dei corrispettivi relativi ad attività svolte in assenza di pubblico; così come deve ritenersi legittima la cessione dei diritti di immagine da parte di persone prive di notorietà che prestino la propria collaborazione per la realizzazione di uno spettacolo, pur se queste cooperano alla realizzazione di uno spettacolo che comporti la riproduzione della propria immagine.

Quanto alle altre figure indicate nei verbali ispettivi, pur non potendosi ritenere insuperabile la difesa della parte ricorrente e non potendosi considerare sempre esaustiva la documentazione prodotta a sostegno delle obbligazioni soddisfatte dalla parte ricorrente, si deve osservare che la già rilevata carenza di deduzioni probatorie della convenuta così come la mancanza di idonee specifiche contestazioni in fatto e in diritto rispetto alle specifiche deduzioni di parte ricorrente, non consente di ritenere destituite di fondamento le argomentazioni e le richieste della parte ricorrente, anche di quelle che qualche perplessità sollevano (come, per esempio, in relazione al noleggio di strumenti musicali e al rimborso di spese)

Del pari devono ritenersi non superate da adeguati argomenti contrari le argomentazioni difensive di parte ricorrente relative ai contratti di collaborazione con soggetti non subordinati ma autonomi e titolari di distinte coperture assicurative previdenziali, in relazione alle quali versano i contributi per le prestazioni rese in tale veste.

Le considerazioni fin qui svolte, nel loro complesso considerate, portano all'accoglimento del ricorso e a dichiarare infondate le pretese di fondate sugli accertamenti



ispettivi sopra richiamati e, conseguentemente, ad affermare l'inesistenza dei crediti portati con la cartella emessa per le contribuzione asseritamente di spettanza di .

Detta conclusione porta a travolgere anche la cartella emessa sui crediti poiché questi sono stati determinati e azionati sulla base degli stessi accertamenti ispettivi di cui si è detto e, pertanto, le relative pretese seguono la sorte di quella principale, derivante da , alla quale sono legate da un rapporto di accessorietà.

La peculiarità delle questioni di causa e la sussistenza di indirizzi giurisprudenziali difformi fanno ritenere equa l'integrale compensazione delle spese fra le parti di causa

P.Q.M.

dichiara l'inesistenza dei crediti portati nelle cartelle in oggetto e nella relativa iscrizione a ruolo, nulla dovendo per i titoli ivi dedotti la parte ricorrente e opponente; compensa fra le parti le spese di causa.
Riserva termine di giorni 50 per il deposito della motivazione.
Milano, 07/06/2013

Il Giudice
Pietro Martello



LE ORD.

Depositato nella Cancelleria della Sez. Lavoro
del Tribunale Ordinario di Milano

OGGI 31 LUG. 2013

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
GIUSTIZIA DE MARTINO

E' copia conforme all'originale

Milano, 07 A60 2013



IL CANCELLIERE
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
AGS MIZZI

7

Altra copia ho notificato all' _____ , in persona del legale rappresentante *pro tempore*, sia in proprio che quale mandatario speciale con rappresentanza della _____ , e per essi al procuratore costituito presso il domicilio eletto, sede dell'Avvocatura del _____ : in _____ ivi recandomi e consegnandone copia conforme a mani di _____

A mani di:
Impiegato d'ipote incaricato alla ricezione
~~_____~~

al momento presenti: 11/10/2013
Milano, _____
Funz. n. _____
Anna Maria _____
Al

Altra copia ho notificato all' _____ , in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in _____ , ivi recandomi e consegnandone copia conforme a mani di _____

Succ. te in Piazza Allimont 8/10

A mani di:
Impiegato d'ipote incaricato alla ricezione
~~_____~~

al momento presenti: 11/10/2013
Milano, _____
Funz. n. _____

IL CANCELLIERE DEL TRIBUNALE
LETTO L'ART. 123 N.A.C.P.C.

CERTIFICA

PER LA SENTENZA N. **2363/13**
CHE NON ESSENDO STATA PROPOSTA ALCUNA
IMPUGNAZIONE PER ERRORI DI LEGGE, LA SENTENZA
CHE PRECEDENTEMENTE FUSCOGGIO IN COSA GIUDICATA.

Milano, **4 DIC. 2013**



IL CANCELLIERE

IL FUNZIONARIO SIDIARIO
Antonio Villano

A/AL/19890
Diritti notif. 0,00
Spese Trasf. 10,31
Tassa erariale: 0,00
Spese postale: 8,55
TOTALE: 18,86
Deposito: 0,00
Saldo
Tasse erariali pagate in modo virtuale all'Ufficio competente
L'Ufficiale Giudiziario
31/10/2013

A/AL/19890

Zone: - 1/02 - 2/PT - 3/65 - 4/02 - 5/08
Istante:
Richied. **AVVOCATO BOFFOLI MADDALENA**
Destin:
Deposito:
Nr.deposito: **10/10/2013**